**29 Agosto 2014**

**UNICO: tardivo versamento delle rate**

**A seguito della proroga delle scadenze del pagamento delle imposte per i contribuenti soggetti agli studi di settore, i soci di SRL (non trasparenti) hanno pagato (errando) le imposte a partire dall’8 luglio 2013 o 20 agosto 2013 (maggiorando dello 0,4%) anziché dal 16 giugno o 16 luglio.   
  
Più precisamente, nel caso di cui mi sto occupando il contribuente ha pagato il saldo IRPEF alle seguenti scadenze:   
20/08/2013; 02/09/2013; 30/09/2013; 31/10/2013; 02/12/2013;   
anziché   
17/07/2013; 31/07/2013; 02/09/2013; 30/09/2013; 31/10/2013.   
  
L'Ufficio considera tardive tutte le rate e sanziona per intero l'importo del saldo IRPEF giustificando che nel modello F24 presentato il giorno 20/08 c'è scritto, nella sezione rate, 1 di 5 intendendosi quindi pagata la prima rata e così via per tutte le altre scadenze.   
Pertanto anche laddove ci sia una coincidenza di scadenza (02/09/2013 - 30/09/2013 -31/10/2013) viene sanzionato l'intero (circa 1000 euro a rata) anziché la modica cifra mancante (3,95 euro!!!).   
  
Mi sembra un comportamento eccessivamente penalizzante per il contribuente. È possibile avere un approfondimento in merito?   
  
L’analisi**  
Come noto, i contribuenti possono provvedere al versamento rateale delle imposte risultanti dal modello Unico (compresi i contributi eccedenti il minimale che emergono dal quadro RR).   
  
Più precisamente, tale possibilità è concessa dall’articolo 20 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che ammette il versamento delle imposte in rate mensili di uguale importo.   
I termini per il versamento di ogni singola rata decorrono dal mese di scadenza e scadono entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA, ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.   
  
È inoltre da ricordare che sugli importi oggetto della rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.   
  
La rateazione non è consentita esclusivamente per il versamento dell’acconto di novembre che, in ogni caso, deve essere versato in un’unica soluzione.   
  
**La rateazione**  
In termini pratici, al fine di poter versare gli importi ratealmente, è necessario indicare, in ciascun F24 versato alle prescritte scadenze, i dati relativi alla rateazione nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia”. Più precisamente sarà necessario indicare in tale campo non solo il numero della rata che si paga (due cifre), ma anche il numero di rate prescelto (due cifre).   
  
Sempre nel modello F24 sarà inoltre necessario indicare separatamente gli interessi da versare, calcolati secondo il metodo prima richiamato.   
 **Il tardivo versamento**  
In considerazione di quanto sopra esposto, appare immediato comprendere come ogni rata del versamento possa essere univocamente individuata in considerazione del numero indicato nel campo “*rateazione/ regione/ prov/ mese rif*”.   
  
È quindi evidente come nel caso prospettato tutte le rate debbano essere considerate versate tardivamente, sebbene le date coincidano.   
Merita infatti di essere evidenziato come, sebbene i termini siano sempre gli stessi, in data 02/09/2014 si è provveduto al versamento della seconda rata, in luogo della terza rata dovuta.   
  
**La circolare 27/E del 2013**  
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente mostrato una notevole apertura con riferimento ai versamenti insufficienti con la circolare 27/E del 2013.   
  
Volendo brevemente riassumere il contenuto della circolare in oggetto, deve ricordarsi come sia stato chiarito, in tale occasione, che la sanzione del 30% deve essere applicata solo sull’importo non versato e non sul debito totale, compreso quanto versato.   
  
Tale orientamento è apparso estremamente rilevante con riferimento a tutti i casi in cui alle scadenze previste fosse stato versato un importo non comprensivo della maggiorazione dello 0,40%, ma, in mancanza di altri chiarimenti ufficiali, non si ritiene possa essere esteso al tardivo versamento delle rate.   
  
**Conclusioni**  
Nonostante la circolare richiamata, si ritiene che nel caso descritto vi sia una vera e propria tardività nel versamento delle rate di Unico, in quanto tale sanzionata.   
  
Pur ritenendo che il modello F24 possa essere rettificato, indicando un diverso numero della rata, nell’ipotesi attuale le sanzioni devono ritenersi dovute in quanto ogni singola rata (univocamente individuata dal numero indicato nel modello F24) è stata versata in ritardo.